



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Separazione e collocazione figli: come funziona?

Autore: Redazione | 08/08/2021



Quando due genitori si lasciano, occorre regolamentare l'affidamento dei figli minori.

Hai deciso di lasciare tuo marito per sempre. Gli vuoi ancora bene, ma non provi più amore nei suoi confronti da tanto tempo. L'unico aspetto positivo è che

entrambi avete deciso di collaborare per evitare che i vostri due bambini soffrano ancora di più. In pratica, la scelta più saggia è che resteranno a vivere con te e potranno vedere il padre due volte a settimana e tre weekend al mese. In questo modo, spero che non sentano troppo la mancanza della figura paterna. In questo articolo faremo il punto della situazione su **separazione e collocazione figli: come funziona?** Cosa prevede la legge?

Devi sapere che nel momento in cui si verifica la fine del matrimonio, è necessario regolamentare l'affidamento dei minori e il diritto di visita del genitore non convivente. Al fine di favorire il principio di bigenitorialità, il giudice prevede che i bambini siano affidati alla mamma ed al papà anche se vivranno solo con uno dei due. Qualora uno dei genitori sia completamente inadatto dal punto di vista educativo, allora si procede con l'affidamento esclusivo. Se vuoi saperne di più sull'argomento, ti consiglio di proseguire la lettura.

Separazione: quando è necessaria?

Le **coppie sposate** che scelgono di lasciarsi sono in costante aumento. I motivi di una simile decisione possono essere diversi: incompatibilità di carattere, tradimento, fine dell'amore e così via. Spesso, però, si cade nell'errore di pensare che si arrivi subito al divorzio da un giorno all'altro. Non è proprio così perché, nonostante la legge abbia notevolmente accorciato i tempi per divorziare, i **coniugi** devono passare prima dalla **separazione**.

In pratica, è necessario attraversare una fase transitoria durante la quale marito e moglie mantengono il proprio *status* di coniugi pur vivendo in due abitazioni diverse. Tale periodo provvisorio può sfociare in una **riconciliazione**, con la conseguenza che la procedura eventualmente avviata decade, oppure nella pronuncia di **divorzio** che segnerà la fine del **matrimonio** una volta per tutte.

Quindi, essendo ancora sposati, i **coniugi separati** saranno comunque tenuti all'obbligo di contribuzione nell'interesse della famiglia, all'assistenza morale e materiale reciproca ed al dovere di mantenere, educare ed istruire i figli eventualmente presenti.

Separazione: come avviene?

La separazione può assumere due diverse forme:

- **consensuale**: quando i coniugi decidono di comune accordo ogni aspetto del loro rapporto, dal mantenimento all'**affidamento dei figli minori**. In tal caso, possono scegliere di depositare un ricorso congiunto in tribunale, procedere con la negoziazione assistita oppure recarsi in Comune (del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio) e dichiarare la loro volontà di separarsi all'ufficiale di Stato civile. Tale ultima opzione, però, è ammessa solamente se la coppia non ha figli minori o maggiorenni con handicap o non indipendenti economicamente;
- **giudiziale**: quest'altra soluzione rappresenta l'unica alternativa possibile qualora tra i coniugi vi sia un'accentuata conflittualità. Pertanto, è necessario depositare un ricorso in tribunale ed avviare un procedimento durante il quale, una volta fallito il tentativo di conciliazione, vengono assunti provvedimenti temporanei ed urgenti in merito al mantenimento ed all'affidamento dei figli minori.

Separazione e collocazione dei figli: come funziona?

Anzitutto, è bene capire cosa si intende per affidamento e collocamento. Spesso, infatti, si fa molta confusione al riguardo perché si pensa che si tratti della stessa cosa. In realtà, sono due istituti diversi, infatti:

- l'**affidamento** attiene all'esercizio della **responsabilità genitoriale**, quindi al complesso di poteri decisionali sui **figli minori** in ordine al mantenimento, all'educazione, all'istruzione, ecc.;
- il **collocamento**, invece, si riferisce alla **residenza del minore**, cioè al luogo in cui il figlio andrà ad abitare dopo la **separazione dei genitori**.

Chiariti questi concetti, va detto che i genitori devono decidere di comune accordo il collocamento, ossia la **residenza abituale dei figli** tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi. In caso di conflitto, la scelta spetterà al giudice.

Il **collocamento dei figli** può essere di tipo:

- **paritario**: nel senso che il minore trascorre, a periodi alternati, lo stesso tempo presso l'abitazione del padre e della madre. In verità, tale soluzione è abbastanza rara in quanto costringe il figlio a continui spostamenti e i genitori a vivere in luoghi vicini;
- **invariato**: in quest'altra ipotesi, sono i genitori a trasferirsi, nel senso che il bambino rimane nella casa coniugale e vivrà con il padre e la madre a periodi alternati (ad esempio, due settimane con uno e due settimane con l'altra). Anche questa seconda soluzione è di difficile applicazione perché ciascun genitore dovrebbe avere a disposizione un appartamento in cui vivere quando non è con il figlio;
- **prevalente**: si tratta dell'opzione più diffusa e consente al minore di vivere con uno dei genitori (solitamente, la mamma a cui è assegnata la casa coniugale). Il **genitore non collocatario**, invece, potrà esercitare il **diritto di visita** e vedere il figlio secondo le modalità previste nel provvedimento di separazione (compresi i weekend ed i periodi di vacanza).

Va detto, comunque, che non esiste una formula matematica che consenta una suddivisione identica dei tempi di permanenza con il minore, ma è necessario valutare caso per caso e adottare la soluzione che risponda maggiormente all'**interesse dei figli**.

Separazione e affidamento figli: come funziona?

A questo punto, ti è chiaro che il collocamento è cosa ben diversa dall'**affidamento dei figli minori**. Come ti ho già spiegato, anche dopo la separazione o il divorzio i genitori sono tenuti a mantenere, educare ed istruire i figli. Questi ultimi hanno il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo sia con la mamma che con il papà e conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Nella maggior parte dei casi, se ci sono i presupposti, si opta per il regime di **affidamento condiviso** con la conseguenza che tutte le decisioni più rilevanti per la prole (pensa, ad esempio, al bambino che deve sottoporsi ad un'operazione

chirurgica o deve frequentare una determinata scuola) dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo.

Se, invece, un genitore si dimostra completamente inadeguato, nel senso che non è adatto dal punto di vista educativo perché con il suo comportamento potrebbe arrecare un pregiudizio al figlio (pensa, ad esempio, alla madre violenta o al padre alcolizzato), allora il giudice opta in via eccezionale per l'**affidamento esclusivo**. In pratica, la responsabilità genitoriale viene esercitata dal soggetto affidatario pur conservando l'altro la titolarità e la possibilità di intervenire nelle decisioni di maggiore interesse per il minore. Tuttavia, anche in tal caso, permane comunque il diritto di visita del **genitore non affidatario** (a meno che il giudice lo abbia sospeso) e il suo dovere di mantenimento nei confronti della prole.

Attenzione: l'affidamento esclusivo può anche essere richiesto da entrambi i genitori di comune accordo. In questa ipotesi, il presupposto non è l'inidoneità educativa di uno dei genitori, ma un'esigenza di salute o lavoro. Pensa, ad esempio, al papà che lavora come ambasciatore in un altro continente. Ovviamente, è una proposta da sottoporre al giudice, il quale dovrà accertare che risponda all'**interesse del minore**.